



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TREMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2017

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Abbiamo la Costituzione più bella del mondo, ma un sistema politico che ne sembra l'opposto.

In un breve volgere di tempo, appena due mesi, dal 4 dicembre del 2016 al 25 gennaio del 2017, sono state bocciate per prima la legge di riforma costituzionale e poi la legge elettorale detta «*Italicum*».

Leggi costruite e presentate in parallelo come un nuovo, organico e risolutivo «*compact*» politico.

La prima è stata bocciata dal popolo, chiamato a *referendum*. La seconda è stata quasi totalmente azzerata dalla Corte costituzionale, per sentenza.

È così scomparso un «*compact*» che certamente avrebbe allineato e con geometrica precisione gli elementi essenziali della politica italiana, pur tuttavia facendoli scivolare verso il peggio.

Dal peggio siamo infatti risaliti, dal lato costituzionale, conservando invariata la Costituzione del 1948. Ma non dall'altro lato, dal lato politico.

Qui le criticità stanno anzi crescendo, per varie e drammatiche ragioni.

E certo non per l'effetto di un istantaneo accidente e non solo in Italia.

Nel luglio del 1989, il bicentenario della «Rivoluzione francese» fornì non convenzionale occasione per fare una previsione: come nel 1789 si costruivano le prime moderne «macchine» politiche, assembleari e parlamentari, così nel 1989, due secoli dopo, queste si sarebbero via via svuotate (Tremonti, «Una rivoluzione che svuota i Parlamenti», Corriere della Sera, 19 luglio 1989).

Uno svuotamento causato dalla progressiva erosione del potere originario e proprio dello Stato-nazione. Non più «un re, una

legge, un ruolo di imposta», perché la ricchezza cominciava a volare fuori dagli antichi confini nazionali, così rompendo quella che per secoli era stata la catena politica fondamentale: la catena Stato-territorio-ricchezza. Parallela alla crisi degli Stati-nazione sarebbe venuta, inevitabile, anche la crisi dei Parlamenti e della loro funzione classica: garantire non solo la libertà, ma anche il governo nella libertà. Agli albori della globalizzazione era in effetti e già allora impensabile che quanto si stava così annunciando, se pure per segni quasi impercettibili, potesse poi essere privo di effetti politici parimenti «rivoluzionari». E da mettere tra questi, oggi, anche gli effetti della «crisi», tipica del principio di questo secolo.

In Italia la prima e più evidente tra le mutazioni prodotte dal suo impatto si manifesta nella «geopardizzazione» dell'elettorato e, di riflesso, nella «geopardizzazione» delle sue rappresentanze politiche.

E ciò perché, se la globalizzazione ha eroso il potere dagli Stati, la sua «crisi» ha da un lato fatto emergere nuovi e vasti nuclei di paura e di bisogno, di incertezza e di sfiducia; dall'altro lato ha simmetricamente favorito l'emersione di nuovi (e per fortuna comunque democratici) «contenitori» politici. Senza contare, sempre prodotti dalla «crisi», gli effetti di radicalizzazione o di dissociazione interni ai vecchi partiti politici.

In questo scenario, lo scorso 25 gennaio la Corte costituzionale ha centrato il punto politico essenziale: «non ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee ... al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare». Go-

verno, appunto. Serve una legge elettorale capace di portare ad un governo.

Ad un governo che sia a sua volta capace di funzionare.

Ebbene, se oggi c'è una cosa sicura è che a questo obiettivo non si arriva, né percorrendo la via degli artifici né, in alternativa, la via del fatalismo.

Artifici. Una volta per ironia si diceva che, se il sistema politico si inceppava, allora la giusta soluzione era quella di sciogliere il popolo, per eleggerne un altro. Più o meno lo stesso si pensa di poter fare oggi: non sciogliere il popolo, ma comunque sostituirci una parte, con una legge elettorale fatta «*ad hoc*». È per questo che va formulata una prima critica essenziale sui limiti e sui difetti che sono e sarebbero propri di leggi che, come se nulla fosse successo, ancora si vorrebbero basate sulla «cifra» maggioritaria.

Comunque questa prenda forma, sia questa ipotizzata come forma del tutto pura, ovvero mista od ibrida, per effetto della sua complementare commistione con altre tecniche elettorali.

Il «maggioritario», metafora della modernità positiva, decisiva e progressiva, come si è sviluppato in Italia a partire dagli anni novanta, è oggi infatti (e non solo in Italia) superato dalla realtà. Poteva andare bene prima, quando i problemi che si presentavano ai governi per essere appunto governati erano più piccoli ed avevano origine interna; quando a sorreggere la politica c'erano più o meno ancora le ideologie di riferimento; quando l'uso generoso e sistematico delle risorse provenienti da pubblici bilanci sviluppati in «*deficit*» facilitava l'azione di governo nella ricerca delle soluzioni. È per questo che oggi non è più così, perché la storia ha preso un corso diverso e più drammatico. Oggi i grandi problemi, soprattutto i problemi che vengono da fuori e si sviluppano su scala globale, non si possono più governare con piccoli numeri. Non è più

sufficiente che la «forza» dei governi venga artificialmente incrementata con leggi elettorali mirate a trasformare in maggioranza quella che nella realtà è comunque solo una minoranza.

Oggi, se sei minoranza nel Paese, comunque non riesci più a governare, neppure se per legge diventi maggioranza in Parlamento. Se anche per la magia propria di una legge elettorale superi la realtà sostanziale sottostante, con un governo fondato su questo artificio non vai comunque da nessuna parte. Così che, se anche vinci le elezioni, non vinci il governo. Perché è la realtà che, superata l'illusione di una vittoria ottenuta a tavolino, il giorno dopo ti si rivolta contro e lo fa con il carico degli interessi.

«*Aequat quadrata rotundis*», «*facit de albo nigrum*»: le leggi elettorali, come tutti gli strumenti giuridici, con le loro finzioni, funzionano infatti bene, ma solo fino a che si resta nel mondo giuridico. Incontrano invece limiti crescenti, se pretendi di spostarti troppo dal mondo giuridico, per entrare nel mondo reale, con la pretesa di modificarlo. E si noti che questo impianto di illusorio artificio non è affatto escluso, ma anzi confermato proprio dal carattere equivoco che è proprio del termine «maggioritario». E ciò per una ragione molto semplice: perché i sistemi così denominati, e comunque questi siano ibridati e combinati con altre formule, esprimono in realtà tutto, tranne ciò che la loro denominazione parrebbe indicare, evocando l'idea della «maggioranza». E questo vale tanto se si tratta di sistemi calcolati alla base, a livello di singolo collegio (dove con il maggioritario non vince affatto chi davvero ha la «maggioranza», qui in realtà vincendo anche chi ha pochi voti, ma comunque ha più voti dei concorrenti); quanto se si tratta di sistemi calcolati al vertice sulla base di correzioni successive o calcolati attribuendo alla fine alla (non) maggioranza un «premio di maggioranza» (sic!).

Le ragioni sistematiche e storiche che stanno alla base di questa determinazione, critica del «maggioritario», sono comunque già state esposte nella relazione che accompagnava una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5573) ormai quasi un quarto di secolo fa (il 20 gennaio 1999) dai deputati Tremonti, Urbani ed altri (<http://leg13.camera.it/dati/leg13/lavori/stampati/pdf/5573.pdf>).

Le motivazioni e le ragioni sostanziali di quella proposta, allora oggettivamente piuttosto avanzata anche nella previsione di quanto sarebbe poi davvero successo nel mondo ed in Italia, sembrano ancora valide.

E per questa ragione che di quella relazione siriproducono qui di seguito le parti principali:

a) « ... troppi giochi "a somma zero". Il sistema politico italiano sta nuovamente girando a vuoto, sugli assi tolemaici di troppi egoismi, di troppe "lungimiranti" astuzie, di troppe nostalgie interessate, di troppi giochi "a somma zero". Non pare che il mandato principale affidato dal Paese al Parlamento - regolare la transizione dal "vecchio" al "nuovo" - sia stato eseguito. E non solo. Mentre nel Paese cresce la domanda di *governance*, dal Palazzo se ne diminuisce l'offerta. Dai flussi migratori ai progressi scientifici premono, in realtà, e su scala vasta e crescente, fenomeni che postulano soluzioni politiche non casuali e non banali. All'opposto, la politica italiana sta implodendo nel minimalismo e nel *particularisme*»;

b) « ... oltre ai numeri assoluti, ciò che in particolare impressiona, è la proliferazione, l'evoluzione "darwinista" delle specie politiche»;

c) « ... è così che il "laboratorio" italiano produce e presenta al Paese una fenomenologia politica regressiva. Lo spettacolo di rappresentanze senza governo a fronte di governi senza rappresentanza, di deleghe senza convinzioni e di convinzioni senza deleghe. In particolare, più è forte la "vitalità"

politica, più è vuota l'agenda politica. In rapporto di proporzione inversa, più si fa intenso il movimento delle specie politiche, più si fa alto il numero delle cose non fatte, accantonate, fatte male»;

d) « ... è difficile pensare che tutto ciò sia nell'interesse del Paese. Soprattutto in questa fase storica. In questi termini è stato ed è ancora straordinariamente e lucidamente significativo il messaggio inviato alle Camere dal Presidente Cossiga ("La richiesta di riforme istituzionali, di nuovi, moderni e più efficienti ordinamenti e procedure, non è quindi una richiesta solo politica o tanto meno di ingegneria costituzionale, ma è una richiesta civile, morale e sociale di governo, di libertà, di ordine, di progresso")»;

e) « ... un tempo si diceva che la guerra è, con altri mezzi "la prosecuzione della politica". Ora, nella nuova geopolitica del mondo, la politica prosegue con la politica. La guerra è ormai scomparsa, almeno su vasta scala, tra grandi Stati-nazione, sostituita dalla competizione (che, almeno in questi termini sostitutivi, è cosa positiva). Nella logica geopolitica della competizione, non è più necessario conquistare il territorio degli altri, per conquistare la ricchezza. Piuttosto è necessario "attrezzare" il proprio territorio, tanto per conservare la propria ricchezza, quanto per attrarre ricchezza da fuori. E, in questa strategia, il fattore fondamentale è proprio il fattore istituzionale»;

f) « ... è in specie essenziale, per un Paese, avere un ordinamento politico forte, capace di produrre e di offrire una *governance* efficace. In assenza di questo fattore, un Paese viene infatti sistematicamente e progressivamente spiazzato»;

g) «... e, va notato, nello specifico del teatro europeo, la competizione non è attenuata, ma anzi incrementata. È proprio questo il rischio che si presenta, nel caso dell'Italia. Un Paese, l'Italia, che come è stato giustamente notato (da Giovanni Sartori), ha il peggiore sistema politico che ci sia in Europa e sembra destinata a deteriorarlo

ulteriormente: nel "caos democratico" e nel non governo "post-moderno", che consente a tutti gli altri poteri di rafforzarsi nelle forme oblique ed occulte dell'appropriazione indiretta dell'essenziale economico e sociale, lasciando alla "politica" solo i falsi obiettivi»;

h) «... e dunque, che fare? È terminata la fase storica del "maggioritario" o varianti. Ancora si legge ed oggi a maggiore ragione si conferma quanto segue. In Europa i sistemi elettorali hanno base "proporzionale" in 13 Paesi. Solo in due Paesi, Inghilterra e Francia, i sistemi elettorali sono "uninomiali-maggioritari", ma con due specifiche differenziali, di enorme rilevanza. In Inghilterra, è stata la storia (non il sistema elettorale) che, nel corso di almeno due secoli, ha normalizzato e semplificato la vita politica, rendendo così possibile il fascinoso e macchinoso funzionamento del sistema elettorale inglese. Un sistema che si colloca su sfondi feudali e si sviluppa in intensi rituali di tipo sportivo, articolati nella forma ancestrale e primitiva dell'*homo ludens*. Non per caso il sistema si chiama *First past the post*. In sintesi, esso è il consolidamento storico dell'Inghilterra che consente un elevato tasso di folklore elettorale. È la forza della storia che influisce sulla meccanica politica inglese. Non l'opposto. In ogni caso, proprio in Inghilterra, sua patria di origine, l'"uninomiale-maggioritario" è ora fortemente discusso, ed è in specie già molto avanzata ed elaborata la proposta di abbandonarlo, per passare ad un sistema a base "proporzionale". A prescindere dalle *chance* politiche d'effettivo cambiamento, ciò prova il fatto che non si tratta di un modello "assoluto" dell'"ottimo" politico per definizione. In Francia, il fattore-base (o il *prius*) del meccanismo costituzionale, è costituito dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica. L'accessorio (o il *posterius*), esclusivamente strumentale (e non costituzionale), è costituito dalla legge elettorale, contingentemente variabile (e storicamente variata) tra

maggioritario e proporzionale. Non viceversa. È dunque evidente che con il "maggioritario" si avrebbe, in Italia, un sistema elettorale solo apparentemente e superficialmente simile ai sistemi inglese e francese. In realtà si avrebbe un sistema del tutto atipico, perché privo dei presupposti storici e politici, sistematici e costituzionali che hanno finora assicurato, ed ancora assicurano, la (relativa) funzionalità di quei sistemi politici, nel loro specifico contesto di origine. Avremmo, in Italia, il sistema inglese, senza la storia inglese; il sistema francese, senza il Presidente francese»;

i) «... in sintesi con il maggioritario o varianti saremmo gli unici in Europa ad avere un sistema che (forse) soddisfa le "ragioni" formali della tecnica elettorale, ma non certo le ragioni costituzionali della politica sostanziale. In realtà, un sistema dimezzato che si limita a disciplinare "come" si viene eletti, ma che non disciplina affatto "cosa" possono (cosa devono) fare gli eletti. Dunque, un sistema più "vuoto" che "pieno", basato come sarebbe su di un'"economia politica" illusoria. Sull'illusione "tecnica" che il mezzo (elettorale) possa assorbire e sostituire il fine costituzionale fondamentale (la *governance*)»;

l) «... in particolare:

a) se è vero che la conservazione *tout-court* del sistema elettorale attuale (che scinde sistematicamente la rappresentanza dal governo) è in ogni caso inaccettabile;

b) è però anche vero che inserendosi all'interno (di quel che resta) del sistema politico italiano, la radicalizzazione maggioritaria prodotta dalla soluzione referendaria non costituisce affatto l'"ottimo" politico e neppure un accettabile *second best*. Non è certo un caso che sui limiti della struttura puntiforme caratteristica dell'"uninomiale-maggioritario", sui rischi di immoralità e di inefficienza tipici di un sistema elettorale così destrutturato, sulla artificialità dei risultati casualmente possibili collegio per colle-

gio, si sia espressa con forza la parte maggiore e migliore del pensiero politico democratico, da Gobetti a Turati, da Salvemini a Sturzo.

All'opposto, non era forse Giolitti che le lezioni con il proporzionale "non le sapeva fare"?»;

m) «... il referendum del 1993 è stato una intuizione "demolitoria". È naturale e tipica del resto, in strumenti di questo tipo, proprio la prevalenza della *pars destruens* sulla *pars construens*. Ugualmente demolitorio, per le ragioni esposte appena qui sopra, sarà il referendum del 1999. Reso solo più equivoco dal *curiosum* per cui un referendum presentato come anti-partiti ed anti-politica sembra essere "sponsorizzato" proprio da numerosi partiti. E anche da vari ambienti, oscillanti tra avventurismo e cinismo, forse nell'illusione che *Plus ça change, plus c'est la même chose*. In realtà, c'è un tempo per la passione e c'è un tempo per la ragione. C'è un tempo per la protesta e c'è un tempo per la proposta. Questo tempo è arrivato e, purtroppo, è un tempo molto breve. Tra un referendum ed una riforma, la differenza è in realtà la stessa differenza che c'è tra un grimaldello ed una chiave. Il problema non è quello di entrare in una casa che si sente "altrui", ma piuttosto quello di potere entrare in una casa che si vuole sia da tutti sentita come "propria"»;

n) «... siamo consapevoli del fatto che, formulando la presente proposta di legge, si va in "controtendenza", perché il referendum è stato configurato e viene popolarmente percepito come la metafora moderna del cambiamento positivo, attiva all'interno di un meccanismo mentale che - si è già notato - la valorizza come il bene rispetto al male, come il nuovo rispetto all'antico, come l'onesto rispetto al disonesto, come il popolo rispetto ai partiti, come l'efficiente rispetto all'inefficiente. Basterà infatti aspettare poco tempo, per verificarlo. Quando, sparato l'ultimo colpo e finalmente eliminati

i "nemici" (la "Partitocrazia", la "Politica"), sarà evidente che la "vittoria" non ha portato con sé gli effetti miracolosi e salvifici attesi e promessi. Non ci vorrà molto tempo per verificare che, nonostante le promesse, sono ulteriormente ed enormemente cresciuti la discrezionalità nell'esercizio del "mandato" politico, la deriva "antropomorfa", il tasso complessivo di ingovernabilità del Paese»;

o) « ... allora, dopo quelli del 1993 e del 1999, verrà certamente un "terzo referendum". Ma a rovescio. Quando non ci saranno più i vecchi "nemici", cui attribuire le colpe, allora saranno i cittadini a capire che, ancora una volta, sono stati strumentalizzati: chiamati solo a fare il *political dressing* di un corpo in decomposizione. Sempre nella vecchia logica, per cui non è la politica al servizio dei cittadini, ma i cittadini al servizio della politica, per "nuova" che questa sia. Saranno allora (ed a ragione) i cittadini ad individuare i "nuovi" colpevoli proprio nei "nuovi" politici. E non sarà la rivoluzione. Sarà peggio. Sarà la dissoluzione. L'astensionismo dal voto, che in Italia non è silenziosa fiducia nel sistema, ma all'opposto disgusto per il sistema, si trasformerà infatti in secessione dal voto. E di qui in secessione dagli ideali e dall'idea stessa del Paese»;

p) « ... il "copione" non prevede la salita sul Monte Sinai e la discesa con le tavole elettorali. Non esiste un sistema elettorale unico, universalmente applicabile. Sono infatti le strutture sociali che portano ai (e postulano i) sistemi elettorali. Non viceversa. Sistemi elettorali e strutture sociali non sono variabili indipendenti. In questi termini, non pare razionale l'idea di "modificare" le strutture sociali con "opportuni" sistemi elettorali. C'è infatti il rischio, non marginale, che questa tecnica produca effetti reali devastanti, opposti rispetto a quelli ideali programmati. Per questo, la proposta di legge formulata ed articolata qui di seguito, sostanzialmente basata sul modello tedesco,

non prescinde dalla realtà sociale italiana. A differenza che in altri Paesi europei, la società italiana è profondamente divisa e politicamente demotivata. Per questo è da un lato facile piazzare ogni tipo di merce politica ad effetto illusorio, dall'altro lato è pericolosa per la democrazia la radicalizzazione nichilista del gioco politico».

Fatalismo. Ad un governo che sia capace di funzionare non si arriva tuttavia neppure con un rattoppo fatto al margine di «quel che resta» della legge elettorale «vigente» (sic!). Così facendo si va infatti verso un prossimo, sicuro e seriale fallimento. Si lancerebbe un *boomerang* che, tornando indietro subito dopo elezioni così fatte, sommandosi ai precedenti fallimenti ancora più logorerebbe quel che resta della nostra democrazia.

Come il selvaggio che lucida e ricarica la sveglia che porta al collo, ma non ha l'idea del tempo e della sua misura, così tanti (troppi) politici e «tecnici» della politica oggi sono in realtà al lavoro proprio su questa ipotesi. Per lo più lo fanno scambiando i mezzi con i fini od i fini con i mezzi. Alcuni lo fanno per loro tentativo tornaconto. Altri avventuristicamente confidando nel salto nel vuoto. I più fatalisticamente considerando che la maggiore forza in campo è ormai la forza di gravità, con la sua spinta verso il basso. Prima che sia troppo tardi, prima dell'altrimenti inevitabile collasso, replica in farsa (almeno si spera) della tragedia di Weimar, l'unica e l'ultima speranza è che nel Parlamento e nel Paese si apra una seria discussione sul che fare e che

per questa si (ri)leggano le pagine di Maritain. («L'uomo e lo Stato»): «... l'incontro può (deve) essere tra uomini di principi diversi, anche opposti, ma animati dalla stessa "fede" secolare: il rispetto per la verità, per l'intelligenza, per la dignità umana, per la libertà. Come cemento l'amicizia civile e l'assegnazione di un valore assoluto al bene morale». Così che, per il bene del Paese, tutti se ne tragga ispirazione.

È in questa logica che è stato strutturato il presente disegno di legge.

Una proposta che riproduce il modello proporzionale che è stato vigente prima del cosiddetto «*Mattarellum*»; che è formulata come per prassi per le leggi elettorali nella forma di novelle al testo vigente; che tiene infine conto delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute.

Certo, se pare sicuro che evitando il «maggioritario» si evitano errori gravissimi, non è detto che il proporzionale sia salvifico in assoluto e per sua intrinseca virtù.

Il «proporzionale» è infatti solo un sistema che evita il male maggiore, ovvero non crea problemi addizionali, come sarebbe con il «maggioritario», ma certo non risolve in automatico tutti i problemi creati dalle forti asimmetrie che sono in essere all'interno delle sottostanti strutture politiche e materiali.

Ancora, senza contare l'ipotesi (per la verità oggi forse un po' ottimistica) che, proprio su di una base proporzionale, base che è tipica delle assemblee costituenti, la prossima legislatura eletta possa appunto assumere una prospettiva «costituente».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

3. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residui.»;

b) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: «e il nominativo del candidato capolista» sono soppresse;

e) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

f) all'articolo 13, primo comma, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

g) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.»;

h) l'articolo 14-*bis* è abrogato;

i) all'articolo 17, primo comma, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della lista dei candidati»;

l) l'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - 1. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,

n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'articolo 77, comma 1, numero 6). La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, in ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore. Nella successione interna delle liste i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni

nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di tre circoscrizioni. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.»;

n) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse e le parole: «del capoluogo della regione» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nella tabella A allegata al presente testo unico»;

o) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista dei candidati presentata»;

p) all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), lettere a) e b), e numero 6-ter), lettere a) e b), le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

q) all'articolo 24, primo comma:

1) al numero 2), le parole: «, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,» sono soppresse;

2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;»;

3) al numero 4), le parole: «del comune capoluogo di regione» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della circoscrizione»;

4) al numero 5), le parole: «del comune capoluogo di regione» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della circoscrizione» e le parole: «inclusi nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

r) all'articolo 30, primo comma, numero 4), le parole: «del collegio plurinomiale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

s) all'articolo 31:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

t) all'articolo 48, primo comma, le parole: «del collegio plurinomiale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

u) all'articolo 53, primo comma, le parole: «nel cui collegio plurinomiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui circoscrizione»;

v) all'articolo 59-*bis*, i commi 1 e 5 sono abrogati;

z) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *I.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'articolo 76, primo comma, numero 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale. Se con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con

un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

3) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

5) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2);

6) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto del verbale di cui al comma 1, numero 4), è trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.»;

aa) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 77, comma 1, numero

6), quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.»;

bb) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

«Art. 79-bis. - *I.* Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico.»;

cc) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - *I.* Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve essere specificato il numero dei seggi che non si sono potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonché il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 6).

4. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

5. L'organo di verifica dei poteri accerta, anche ai sensi dell'articolo 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

6. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del tribunale.»;

dd) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83.- *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2).

2. Procedo poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma 1. A tal fine procedo alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.

3. Divide poi la somma dei voti residuati in ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residuati delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del

relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

5. Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati già proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

6. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi da 1 a 5.»;

ee) l'articolo 83-*bis* è abrogato;

ff) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

2. Anche per i deputati eletti di cui al comma 1 si applica l'articolo 79-*bis*.»;

gg) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - *1.* Il deputato eletto in più circoscrizioni, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.»;

hh) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86.- *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immedia-

tamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del deputato proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.»;

ii) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;

ll) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - *I.* L'elezione uninominale nel collegio "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste", ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

3) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.

2. L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

4. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio della Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'arti-

colo 19-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

mm) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - *1.* Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;

nn) gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* sono abrogati;

oo) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 alla presente legge;

pp) le tabelle A-*bis* e A-*ter* sono sostituite dalle tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione regionale»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Il territorio delle circoscrizioni regionali è ripartito nei collegi uninominali

stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422»;

c) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali»;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

e) al comma 1 dell'articolo 8:

1) dopo le parole: «il contrassegno» sono inserite le seguenti: «o i contrassegni» e le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «con i quali»;

2) le parole: «14, 14-bis, 15, 16 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 16 e 17»;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascun gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta la nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi sono considerate nulle quelle indicate per ultime.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale è presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo siano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

8. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni dei gruppi dei candidati per ogni collegio di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è ridotto della metà.

9. Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al comma 2 dell'articolo 18-*bis* del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

10. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

11. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

12. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente, dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

g) all'articolo 10:

1) al comma 2, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun gruppo di candidati»;

2) al comma 5, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati»;

3) al comma 6, le parole: «di liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati o delle candidature»;

h) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio cen-

trale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui all'articolo 9, comma 6, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d)* secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

c) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; 2) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

I-bis. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b)*.

I-ter. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni, secondo l'ordine di cui alla lettera *a)*.»;

i) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato;

l) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regio-

nali» sono sostituite dalle seguenti: «dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni»;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio»;

m) all'articolo 13:

1) al comma 3, le parole: «delle liste» sono soppresse e le parole: «elettori della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «elettori del collegio»;

2) al comma 4, le parole: «elettori della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «elettori del collegio.»;

n) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale regionale»;

o) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 5-bis, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultato dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché,

a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

6. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.»;

p) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 16.

3. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candida-

ture presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi avviene nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, e così via, sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, quelli in esubero sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è eletto il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Qualora in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione ai sensi dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano d'età.»;

q) l'articolo 17-*bis* è abrogato;

r) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che del mede-

simo gruppo ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

Art. 19-*bis.* - 1. Qualora rimanga vacante il seggio in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo ai sensi dell'articolo 16, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

4. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.»;

s) la rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio della "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"»;

t) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle

disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto alla metà;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 34° giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta».

u) l'articolo 20-*bis* è abrogato;

v) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 5-*bis*, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio della Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 19-*bis*»;

z) gli articoli 21-*bis* e 21-*ter* sono abrogati;

aa) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. La legge 6 maggio 2015, n. 52, è abrogata.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1, lettera oo))

«TABELLA A

	Circoscrizione	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossolo)	Novara
3	Lombardia 1 (province di Milano e Monza e della Brianza)	Milano
4	Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto-Adige/Südtirol	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia 9
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzo	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

».

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1, lettera pp))

«TABELLA A-bis

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1		5	9				
2		6	10				
3		7	11				
4		8	12				

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali le prime tre, iniziando, da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da stampare sono di 15 e 16, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 16, viene utilizzata la quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono postaccantonati l'ordine di ammissione delle candidature, progressingli dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il lato della terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esattamente la parte stampata con la indicazione di rito.

TABELLA A-ter

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

The diagram illustrates the layout of the external part of a ballot paper. It is divided into three vertical sections:

- Top Section:** Titled "ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI". It contains two lines of text: "(data dell'elezione)" and "CIRCOSCRIZIONE" with "(provincia)" written below it.
- Middle Section:** Titled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE".
- Bottom Section:** Titled "FIRMA DELLO SCRUTATORE". It features a circular stamp area labeled "TIMBRIO".

>>

ALLEGATO 3

(articolo 2, comma 1, lettera aa)

«TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNICINQUINALI

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
Contrassegno n. 1	Cognome e nome	Contrassegno n. 7	Cognome e nome	Contrassegno n. 13	Cognome e nome		
Contrassegno n. 2	Cognome e nome	Contrassegno n. 8	Cognome e nome	Contrassegno n. 14	Cognome e nome		
Contrassegno n. 3	Cognome e nome	Contrassegno n. 9	Cognome e nome	Contrassegno n. 15	Cognome e nome		
Contrassegno n. 4	Cognome e nome	Contrassegno n. 10	Cognome e nome	Contrassegno n. 16	Cognome e nome		
Contrassegno n. 5	Cognome e nome	Contrassegno n. 11	Cognome e nome	Contrassegno n. 17	Cognome e nome		
Contrassegno n. 6	Cognome e nome	Contrassegno n. 12	Cognome e nome	Contrassegno n. 18	Cognome e nome		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuno 6 spazi per un numero complessivo di 18 usi. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nei casi in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultante dall'ordine di sorteggio, procedendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale dall'alto in basso nel rispettivo rettangolo, a sinistra del cognome e nome del candidato che contraddistinguono. Le schede devono essere piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)
REGIONE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....
BOLLO DELLA SEZIONE

>>